

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 28 DEL 28-12-20

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 E PROVVEDIMENTI PER L'EVENTUALE RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

ZAVAGLINI GIOVANNI	P	PIZZARULLI MARIANNA	P
BECCKERICA MARCO	A	BATASSA MONIA	P
TIBURZI EMANUELE	P	MARTINES VINCENZO	P
MAURIZI CHIARA	P	MORE' FAUSTO	P
MORETTI FILOMENA	P	FALCIONI MARTINA	P
ISIDORI MANILA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CARDINALI DR. MARISA
Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MAURIZI CHIARA
PIZZARULLI MARIANNA
FALCIONI MARTINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, “*Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, <c.d. decreto correttivo>;

VISTO l'articolo 4, 1^ comma, del richiamato d.lgs. 175/2016, per il quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO il successivo articolo 20 del d.lgs. 175/2016, dal titolo “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, per il quale:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 **sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno** e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma,

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui

all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”

CONSIDERATO che le disposizioni del presente Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le modalità di svolgimento dei servizi oggetto delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del T.U.S.P, per il quale: “Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

VISTO l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute **alla data del 31 dicembre 2019**, effettuata come risulta nell'elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi a oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 28-12-2020 COMUNE DI GUALDO

combinato disposto dagli artt. li 7, comma 1 e 10, T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, cod. civ.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24.10.2017, con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate, a norma dell'articolo 24 del d.lgs. 175 del 2016;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- l'Allegato 3 al d.lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, a norma dell'articolo 239, comma 1, lettera. b), n. 3), del d.lgs. n. 267/2000, sulla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa, come ribadito dalla Sezione Regionale di Controllo Emilia – Romagna con deliberazione n. 3/2018;
- il parere favorevole ex art. 49 e art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio riguardo alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole ex art. 49 e art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Finanziario sulla regolarità contabile;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI PROCEDERE ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 175 del 2016, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al **31 dicembre 2019**, accertandole come da "Allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
2. DI CONFERMARE, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune in esito alla revisione straordinaria cui alla deliberazione consiliare n. 20 del 24.10.2017.
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle Società partecipate.
4. DI STABILIRE che le risultanze della presente deliberazione siano comunicate ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 28-12-2020 COMUNE DI GUALDO

Pag.4

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, secondo le modalità indicate dall'articolo 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e dell'articolo 21 del Decreto correttivo.

DI DICHIARARE, considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla C.C. nella seduta del 28-12-2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 E PROVVEDIMENTI PER L'EVENTUALE RAZIONALIZZAZIONE.

**artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 16-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Vita Sonia

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 16-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Vita Sonia

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDINALI DR. MARISA

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza municipale, li 28-12-20

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 28-12-20 al 12-01-21 senza reclami.
- é divenuta esecutiva il giorno
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3).
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA